

Fusione e opposizione del creditore

di [Giorgia Dumitrascu](#)

Pubblicato il 21 Ottobre 2025

Quando una fusione viene iscritta nel Registro delle Imprese, l'operazione si consolida definitivamente: anche se il creditore ha proposto opposizione, ogni vizio procedurale resta assorbito dall'effetto sanante previsto dall'art. 2504-quater c.c., che sposta la tutela sul piano risarcitorio.

Effetto preclusivo dell'iscrizione: la fusione “si chiude” nel Registro delle Imprese

La **Corte di cassazione** torna a presidiare uno dei punti focali del diritto delle operazioni straordinarie, l'**effetto sanante dell'iscrizione dell'atto di fusione** nel Registro delle Imprese, disciplinato dall'**art. 2504-quater c.c.** La Suprema Corte stabilisce che l'iscrizione produce un **effetto preclusivo assoluto**, che impedisce ogni successiva dichiarazione di invalidità o inefficacia dell'operazione, anche se questa sia stata eseguita **in pendenza dell'opposizione del creditore** proposta ai sensi dell'**art. 2503 c.c.** Il principio affermato è il seguente:



“Una volta iscritta la delibera di fusione nel Registro delle Imprese, ogni vizio procedurale o sostanziale è sanato; il creditore opponente conserva esclusivamente un diritto al risarcimento del danno.”

La Corte precisa che l'**iscrizione segna il momento di chiusura irreversibile** del procedimento di fusione, quale atto a formazione progressiva che si compone del progetto, della deliberazione assembleare e della pubblicità legale. Dal deposito dell'atto nel registro, la fusione **si consolida nell'ordinamento**, divenendo non più revocabile o eccepibile sul piano reale. Quindi, il rimedio del creditore si sposta **dal piano dell'invalidità a quello risarcitorio**, come previsto dal secondo comma dell'art. 2504-quater c.c., che riconosce al soggetto leso la possibilità di ottenere un ristoro per

equivalente ma non di incidere sugli effetti costitutivi della fusione.

La ratio sistematica: certezza, affidamento e stabilità degli assetti

Il principio sancito con la sentenza n. **16689 del 22 giugno 2025** risponde a un'esigenza di sistema, preservare la **certezza dei traffici giuridici e la stabilità degli assetti societari**. L'atto di fusione, una volta perfezionato, determina un'integrazione organizzativa e patrimoniale difficilmente reversibile; ammetterne la caducazione *ex tunc* significherebbe travolgere una pluralità di rapporti giuridici, contrattuali e contabili ormai consolidati. Non a caso, la Cassazione richiama il **nono considerando della [Direttiva 78/855/CEE](#)**, che impone agli Stati membri di **limitare i casi di nullità e di privilegiare la sanatoria ogni volta possibile**. La norma interna si allinea così alla logica europea di *favor per la stabilità dell'atto organizzativo*, spostando la tutela dei soggetti pregiudicati sul terreno obbligatorio.

Ambito di estensione dell'effetto sanante

L'effetto preclusivo opera **sia per i vizi inerenti all'atto in sé**, sia per quelli **riguardanti il procedimento di formazione** (*ex multis sent. Cass. 20 dicembre 2005, n. 28242; Cass. 28 febbraio 2020, n. 5602*). Quindi, rientra nel perimetro della sanatoria anche l'esecuzione dell'operazione **nonostante l'opposizione pendente**, l'iscrizione "copre" il vizio procedimentale, chiudendo definitivamente la fase oppositiva. L'unica eccezione riconosciuta dalla Corte riguarda l'**ipotesi di inesistenza giuridica** dell'atto, configurabile solo se il procedimento sia stato **stravolto al punto da risultare irriconoscibile anche ai terzi** — ad esempio per totale omissione delle fasi essenziali o falsificazione dell'atto. Si tratta, tuttavia, di una fattispecie eccezionale e residuale, che non ricorre nel caso deciso.

Effetti pratici per i creditori e le società

Sul piano operativo, la pronuncia fissa un confine:

- **prima dell'iscrizione**, il creditore conserva il diritto di opposizione e può chiedere al giudice di sospendere o condizionare l'operazione.
- **dopo l'iscrizione**, la fusione è intangibile; resta solo la possibilità di agire per **danni** o, nei casi di atti successivi pregiudizievoli, mediante **azione revocatoria** ex art. 2901 c.c.

Per le società e i professionisti, l'

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento